



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA URBANISTICA, DELLA RIGENERAZIONE URBANA**  
**DELLA MOBILITÀ E DEL CENTRO STORICO**  
**STAFF CAPO AREA**

Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 - 90146 PALERMO  
[pianificazione territoriale@comune.palermo.it](mailto:pianificazione territoriale@comune.palermo.it) - [pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it](mailto:pianificazione territoriale@cert.comune.palermo.it)

**OGGETTO:** TAR Marche Ancona n° 862 del 07/11/2024 - Responsabilità precontrattuale del RUP che ha fornito risposte sbagliate alle Faq.

Circolare n° 10 del 26/11/2024

- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Pianificazione  
 Mobilità Sostenibile  
 Ing. Roberto Biondo  
[trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it](mailto:trasportopubblicodimassa@comune.palermo.it)
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Traffico e  
 Mobilità Ordinaria  
 Arch. Alessandro Carollo  
[mobilitaurbana@comune.palermo.it](mailto:mobilitaurbana@comune.palermo.it)
- Al Sig. Dirigente dell'Ufficio Condono, Sanatorie  
 Edilizie e Abusivismo  
 Ing. Sebastiano Cucuzza  
[condonoedilizio@comune.palermo.it](mailto:condonoedilizio@comune.palermo.it)  
[controlloterritorio@comune.palermo.it](mailto:controlloterritorio@comune.palermo.it)
- Al Sig. Responsabile dell'Ufficio per la Rigenerazione  
 Urbana e la Qualità dello Spazio Pubblico e  
 dell'Abitare- Aree Monumentali e Pedonali  
 Dott. Sandro Follari  
[rigenrazioneurbana@comune.palermo.it](mailto:rigenrazioneurbana@comune.palermo.it)
- Al Sig. Dirigente del Servizio del Centro Storico per  
 la Progettazione, Lavori e Riqualificazione di  
 Beni Immobili di Interesse Storico-Monumentale  
 Ing. Tonino Martelli  
[cittastorica@comune.palermo.it](mailto:cittastorica@comune.palermo.it)  
[centrostorico.oopp@comune.palermo.it](mailto:centrostorico.oopp@comune.palermo.it)

Si ritiene opportuno segnalare all'attenzione delle SS.LL. la sentenza indicata in oggetto con la quale il Collegio ha affermato la responsabilità precontrattuale del RUP, ex art.1337 c.c., che ha fornito un chiarimento errato ad una faq di un operatore economico.

Preliminarmente, va richiamato, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "i chiarimenti resi dalla S.A. nel corso della procedura di gara sono ammissibili

*purché non modificano la disciplina dettata per il suo svolgimento, cristallizzata nella lex specialis, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara, essi hanno natura di interpretazione autentica delle condizioni della lex specialis, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura selettiva" (cfr. Cons. Stato n° 290/2024; n° 1486/2022 e n° 341/2013).*

Nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, il RUP ad una precisa domanda di un operatore economico in ordine alla possibilità di far ricorso all'avvalimento premiale per il possesso di una certificazione, anziché rinviare al dettato normativo, ha escluso tale possibilità; salvo, successivamente, nel corso della procedura di gara, ammettere un operatore economico, ed attribuire il relativo punteggio previsto per l'offerta tecnica, che aveva fatto ricorso all'avvalimento premiale per la citata certificazione e che era risultato decisivo per l'aggiudicazione.

A seguito del ricorso proposto dall'operatore economico che aveva seguito il chiarimento del RUP, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda di danno basata sulla violazione del canone di buona fede.

Il TAR ha ritenuto che, nella fattispecie in questione, ricorrevano tutti i presupposti (nesso eziologico e danno evento) previsti per il riconoscimento della responsabilità aquiliana della Stazione Appaltante e per essa del RUP.

Sussisteva, infatti, il nesso eziologico, poiché le faq, i chiarimenti, proprio perché provengono da fonte autorevole, ossia la pubblica amministrazione, la cui attività è generalmente sorretta dal principio di presunzione di legittimità, non possono essere considerati *tamquam non essent* e orientano inevitabilmente gli operatori economici; nonché il danno evento, consistente nell'adesione a tale chiarimento e nella mancata attivazione dell'avvalimento da parte del ricorrente

In conclusione, secondo i Giudici l'offerta era risultata falsata a causa dell'azione (l'informazione non corretta) dell'Amministrazione stessa ed aveva determinato, in concreto, la formulazione di un'offerta valida ma formulata a condizioni diverse da quelle che sarebbero state offerte se il chiarimento fosse stato corretto.

Il danno riconosciuto al ricorrente è stato commisurato all'utile che avrebbe conseguito eseguendo il contratto.

Alla luce della suindicata statuizione, si invitano le SS.LL. a comunicare la presente ai RUP affinché ne tengano conto: a) nelle risposte ai chiarimenti- che devono avere natura esclusivamente interpretativa della *lex specialis*; b) nelle successive operazioni di gara, uniformino, invece, la condotta della Commissione ai chiarimenti forniti, per evitare di incorrere in violazione della *par condicio* e nella conseguente responsabilità precontrattuale.

*Distinti saluti*

**Il Capo Area**  
Ing. Marco Ciralli